



Titolo

Mezzi di prova – rapporti ufficiali di gara - art. 61, comma 1, CGS - fanno piena prova dei fatti ivi rappresentati - valore probatorio privilegiato – effetti

Descrizione

In tema di mezzi di prova relativi allo svolgimento delle gare, l'art. 61, comma 1, CGS chiarisce che rapporti degli ufficiali di gara "...fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare..." e ciò significa che la prova fornita dai rapporti è "piena", ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi (Corte federale d'appello, sez. IV, n. 55/2020-2021).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 9/CFA/2022-2023/D

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 61, comma 1, CGS; art. 60, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 0009 CFA del 25 luglio 2022 (A.S.D. Noceto)